

stranded cost ("costi incagliati"). Tali rimborsi, la cui ammissibilità è stata prevista sia dalla Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 che dal decreto legislativo n. 79/99, sono mirati alla reintegrazione alle imprese elettriche degli investimenti operati e degli impegni assunti, anche a seguito di scelte governative di politica economica, prima della liberalizzazione del mercato e che, recuperabili in regime di monopolio, non lo sono più nel mercato concorrenziale.

Per la definizione e la quantificazione degli *stranded cost* sono intervenuti i decreti ministeriali (industria di concerto con il Tesoro) del 26 gennaio 2000 e del 17 aprile 2001. Tali decreti prevedono – tra l'altro – che i produttori di energia da fonti idro e geotermoelettriche corrispondano una maggiorazione per la trasmissione dell'elettricità da loro prodotta, a motivo del vantaggio che essi ricevono per l'applicazione dei nuovi prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, comprensivi della componente relativa ai costi variabili di combustibile, dai medesimi non sopportati (c.d. "rendita idroelettrica"); la maggiorazione (c.d. "penale idroelettrica") rappresenta un meccanismo di parziale compensazione del rimborso degli *stranded cost* e si applica a partire dal 2001 in una misura che va gradualmente a ridursi negli anni successivi fino a tutto il 2006.

Considerazioni conclusive

Nei capitoli precedenti sono state espresse valutazioni sui dati gestionali, nel complesso positivi, relativi al bilancio di esercizio 2000, primo anno di operatività del GRTN e, in via preliminare, è stato seguito nelle linee essenziali il percorso di liberalizzazione e di promozione della concorrenza del settore elettrico intrapreso in Europa e negli Stati membri dell'Unione europea a partire dagli anni '90.

In Italia tale percorso si è avviato nell'aprile '99 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 di recepimento della direttiva comunitaria 96/92, il quale ha assegnato alla S.p.A. Gestore Rete Trasmissione Nazionale il compito di gestire la rete medesima e di esercitare le funzioni necessarie alla sicurezza e alla continuità del servizio nel sistema elettrico italiano.

Il percorso di liberalizzazione, riassumendo elementi in precedenza esposti, presuppone: il graduale ridimensionamento della quota di produzione dell'operatore monopolista (ENEL) al fine di ridurre il potere di mercato; l'obbligo da parte del Gestore di garantire ai terzi (produttori, distributori, utenti) condizioni di equità e di non discriminazione nell'accesso e nell'uso della rete, dovendosi esse ritenere imprescindibili per lo sviluppo della concorrenza e per l'avvio del mercato dell'energia elettrica.

I meccanismi volti ad implementare la concorrenza si inseriscono nell'insieme delle attività esercitate dal GRTN in quanto lo stesso, nel determinare le condizioni tecniche di accesso e dell'uso della rete e nell'applicare, in base alle regolamentazioni dell'Autorità, le tariffe di connessione alla rete e di trasporto-vettoriamiento dell'energia, ha preconstituito le condizioni strutturali del mercato elettrico (di prossimo avvio) sia sul versante dell'offerta che della domanda.

L'attuale fase del percorso di liberalizzazione e di attuazione della riforma dovrebbe trovare sbocco in tempi ormai prossimi nell'avvio operativo del mercato organizzato dell'energia elettrica, considerato che il periodo della "lunga transizione" può farsi risalire alla costituzione (marzo-maggio 2000), in applicazione dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, della s.p.a. Gestore del mercato elettrico(GME). Tale società già da tempo dispone di una propria struttura organizzativa (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale) e fin dall'esercizio 2000 ha dovuto sostenere costi per interventi sul capitale o per l'avvio delle attività che sono stati coperti dal GRTN in quanto socio unico illimitatamente responsabile. Il Gestore del mercato elettrico ha infine avuto una sua disciplina con l'emanazione del decreto Ministro delle attività produttive 9 maggio 2001 che ha posto le premesse necessarie per l'avvio operativo della

borsa elettrica. Approssimandosi tale evenienza, è da auspicare che vi sia una stretta collaborazione tra GRTN e il GME per realizzare, nei fatti, quell'equilibrio unitario del sistema che è delineato dal decreto di riforma.

L'esperienza applicativa dirà, in concreto, se vi saranno imperfezioni e limiti del sistema da correggere in una borsa elettrica che per la prima volta viene a far parte del sistema stesso.

Sul buon esito del mercato elettrico, unitamente alle altre misure indicate nel disegno di legge governativo sulla riforma e riordino del settore energetico, approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 si fondano molte attese che dovrebbero portare ad un alleggerimento della bolletta elettrica per famiglie e imprese.

L'ampiezza del mercato devesi rapportare, come appare evidente, al grado di apertura della domanda alla concorrenza che, al momento, viene ad essere solo parziale, stante la separazione del mercato dei clienti vincolati e dei clienti idonei, questi ultimi facultati a scegliere autonomamente il proprio fornitore e ad approvvigionarsi direttamente sulla borsa elettrica. La platea dei clienti idonei è in via di espansione: rappresentano all'incirca il 40% del fabbisogno complessivo di elettricità. In sostanza il mercato elettrico riguarderà detta quota già di

per sé consistente di clienti idonei, con prospettiva di una ulteriore estensione della domanda da parte di tale clientela.

Quanto poi al mercato vincolato, esso sarà regolato dall'attività di negoziazione dell'Acquirente unico, s.p.a. che il decreto legislativo n.79 ha demandato alla competenza dell'omonima società, già costituita, come innanzi detto, sin dal novembre 1999 e anch'essa dotata di propri organi istituzionali (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale). Anche per tale struttura societaria il GRTN, in quanto socio illimitatamente responsabile, ha dovuto coprire i costi per interventi sul capitale o per l'avvio delle attività, ancorché il mercato vincolato sia rimasto nelle condizioni strutturali di partenza, da un lato perché l'Acquirente unico ha ricevuto le direttive cui uniformare le proprie funzioni soltanto con il decreto del Ministro delle attività produttive del 3 maggio 2001, dall'altro perché, in base a tali direttive, la società è tenuta ad assicurare la copertura del fabbisogno del mercato vincolato di norma attraverso il sistema di negoziazione del mercato elettrico e solo in via subordinata potrà ricorrere alla contrattazione bilaterale.

Sul versante dell'offerta nuovi soggetti potranno intervenire per implementare la concorrenza, a seguito della cessione degli impianti di proprietà ENEL e delle partecipazioni azionarie detenute in EUROGEN e

in ELETTRON, mentre sono in corso le procedure per la cessione della Soc. INTERPOWER.

La produzione di energia si è incrementata, soprattutto nel 2001, di una potenza nominale di 800 MW e numerose richieste di operatori per la connessione alla rete sono all'esame del GRTN.

La legge 9 aprile 2002, n.55, di conversione al decreto legge 7 febbraio 2002, n.7 (c.d. legge sblocca centrali), avendo semplificato i criteri e le procedure di autorizzazione relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di potenza superiore ai 300 MW dovrà, almeno negli intendimenti del legislatore, favorire l'avvio per la realizzazione di nuove centrali e quindi per l'incremento della produzione di energia, anche se i tempi non potranno essere brevi, al fine di scongiurare il pericolo di interruzioni di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.

L'incremento dell'offerta che presuppone **nuovi investimenti** dipende non solo dalla realizzazione di nuovi impianti di produzione o dall'ammodernamento di quelli esistenti ma anche dalla costruzione di **linee elettriche** alle quali potrebbero applicarsi le procedure semplificate previste dalla legge n.55, al fine di accelerare l'operatività delle nuove opere e rafforzare l'intero sistema elettrico nazionale.

In sostanza la liberalizzazione del mercato elettrico, con l'approssimarsi della sua apertura, presenta ancora notevoli nodi da sciogliere, dato che, al momento, è da registrare una situazione di squilibrio fra domanda e offerta.

La domanda, come si è detto, è in fase espansiva e ad essa occorre fare fronte, almeno nei primi periodi, mediante un aumento della quota di importazione dall'estero, spostando al livello massimo, nelle condizioni tecniche attualmente consentite, la capacità di trasporto sulle linee di interconnessione con l'estero.

Un'altra opportunità per accrescere l'offerta e incrementare il numero delle transazioni può derivare da una disciplina puntuale in materia di produzione vincolata di energia da fonti rinnovabili e assimilate, rivedendo il sistema di incentivi esistenti e rendendo operativo il mercato dei certificati verdi quale strumento di incentivazione alla produzione di energia verde e alla diversificazione degli impianti.

Nella organizzazione del settore elettrico, come disegnato dal decreto di riferimento, le attività di dispacciamento attribuite al GRTN sono determinate ai fini di mantenere l'equilibrio tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica sul territorio nazionale. Esse comportano il monitoraggio dello stato del sistema elettrico nel suo insieme, il che

significa: controllare l'andamento della produzione e del consumo dell'energia; garantire la sicurezza e l'affidabilità degli approvvigionamenti in tempo reale; proporre e attuare le misure necessarie nei casi in cui si riveli scarsa la produzione degli impianti di generazione e inadeguato alle esigenze del momento l'esercizio della rete di trasmissione.

Il programma di sviluppo triennale predisposto dal GRTN (ne sono stati finora elaborati due, l'ultimo dei quali prevede investimenti per il triennio 2002-2004 per 1.400 milioni di euro) tiene conto di tali esigenze, soprattutto in considerazione che, con l'entrata in funzione del mercato, sarà necessario predisporre strumenti per accrescere la capacità di flessibilità e di adattamento della rete, in relazione alle richieste di accesso e di utilizzo della stessa provenienti dai soggetti terzi operanti nel mercato.

Nel corso dell'esposizione è stata evidenziata la separazione esistente, nel sistema elettrico nazionale, tra la gestione della rete che il decreto di riforma affida al GRTN e la proprietà della stessa, attualmente appartenente a 13 società, tra le quali occupa un posto preminente la Soc-TERNA (gruppo ENEL) che detiene circa il 94% della rete.

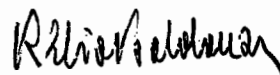
La separazione tra proprietà e gestione determina aspetti di criticità nelle attività di esercizio degli impianti e di conduzione degli stessi, quest'ultima effettuata dai proprietari su richiesta del Gestore. Di tale situazione risentono anche le attività di manutenzione, a motivo delle possibili asintonie tra gli obiettivi di sicurezza e quelli di costo dell'attività.

In presenza di tali inconvenienti, la Corte ritiene che sussistano le condizioni per addivenire, in tempi brevi, alla riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale in un unico soggetto, come del resto già indicato tra gli obiettivi del documento di programmazione economico-finanziario del luglio 2002 e, da ultimo, nel disegno di legge (governativo) di riforma e riordino del settore energetico.

Per quanto riguarda i risultati economici della gestione, essi sono stati rassicuranti nel 2000: l'esercizio si è chiuso con un utile netto di 44,5 miliardi, il margine operativo lordo (122 miliardi) si è attestato su un livello pari al 6,2% dei ricavi e il risultato operativo ha raggiunto i 95,8 miliardi. Trattasi, comunque, di risultati, come già evidenziato,

che non danno un quadro economico significativo circa la stabilità dell'andamento della gestione.

Per i necessari raffronti si rinvia alla prossima relazione in cui saranno esaminati i dati di bilancio dell'esercizio 2001. Un elemento, comunque sul quale sembra doversi riprendere, a giudizio della Corte, il discorso con l'azionista unico (Tesoro) riguarda la consistenza del capitale sociale (Euro 26.000.000) che appare inadeguato alle attività e alle accresciute funzioni del Gestore, soprattutto in relazione alla piena operatività, ormai prossima, delle due Società controllate Gestore del mercato elettrico e Acquirente unico.



BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

INDICE

Premessa

Relazione sulla gestione

Quadro normativo di riferimento

Sintesi dei risultati di esercizio

Principali attività svolte nel corso dell'esercizio

Personale ed organizzazione

Attività di ricerca e sviluppo

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Prevedibile evoluzione della gestione

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999

Stato patrimoniale e conto economico

Nota integrativa

- Struttura e contenuto del bilancio
- Principi contabili
- Stato patrimoniale:
 - Attivo
 - Patrimonio netto e passivo
- Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Conto economico

PREMESSA

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SpA è stato costituito il 27 aprile 1999 ed è diventato operativo dal 2 agosto 1999 data del conferimento del ramo di azienda necessario all'esercizio delle attività di propria competenza.

In questi primi cinque mesi di attività, caratterizzati da un notevole impegno per l'avvio della piena operatività di tutte le funzioni indispensabili alla vita di una società autonoma, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha assicurato al sistema elettrico italiano la piena ed efficiente garanzia del servizio, in linea con i più elevati standard europei anche in presenza di una crescita dell'energia elettrica richiesta sulle reti; ha, inoltre, avviato numerose iniziative per l'assolvimento dei diversi compiti a lui riservati dalla normativa di riassetto del settore elettrico.

In data 1° aprile 2000 il Gestore assumerà la titolarità e le funzioni che gli sono proprie e contestualmente le sue azioni saranno assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro.

Il presente progetto di bilancio è stato redatto ancorchè non sia stata predisposta la relazione degli Amministratori sul conferimento prevista dall'art.2343 del Cod.Civ.

In base ad una scelta di opportunità, i componenti il Consiglio di Amministrazione nominati nell'ambito di amministratori e dirigenti della stessa Società conferente, hanno deliberato di rinviare ai nuovi amministratori la valutazione sulla relazione predisposta dai periti nominati dal Tribunale al fine di verificare se sussistono fondati motivi per procedere ad una revisione della stima, da rendersi entro sei mesi dal conferimento, in base all'articolo 2343 c.c.

Lo stesso Collegio Sindacale, considerato che al mancato rispetto del termine di sei mesi consegue unicamente l'inalienabilità delle azioni - che, nel caso di specie, dipende dal decreto del Ministro dell'industria e che quindi anche la tempestiva valutazione nei termini codicistici da parte degli organi sociali non rimuoverebbe tale vincolo posto dal decreto legislativo 79/99 - ha condiviso la scelta degli Amministratori.

Di tale orientamento è stato reso edotto lo stesso Azionista Unico nell'Assemblea del 24 gennaio u.s. quale interessato al rispetto di predetto termine.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Quadro normativo di riferimento

In attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 96/92 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, il 16 marzo 1999 è stato emanato il D. Lgs 79/99 (il "Decreto Bersani") con il quale si è proceduto a ridefinire un nuovo assetto del settore elettrico in Italia.

L'art. 3, comma 4 del Decreto Bersani ha assegnato a Enel SpA il compito di costituire una società per azioni, il "Gestore della rete di trasmissione nazionale" (il "Gestore") che esercita in concessione le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, inclusa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, senza averne la proprietà; tale Società è stata costituita il 27 aprile 1999.

In data 31 maggio 1999 l'Enel SpA, in ottemperanza all'art.3, comma 7 del citato decreto, ha costituito la società TERNA SpA cui ha conferito la proprietà della rete di trasmissione; in data 25 giugno 1999 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (il "MICA") ha determinato, con proprio decreto, l'ambito della rete medesima.

In data 12 novembre 1999, il Gestore, in base all'art.4, comma 1 del Decreto Bersani, ha costituito la società per azioni Acquirente Unico (l'"A.U.") avente lo scopo di stipulare e gestire contratti di fornitura e di garantire al mercato vincolato la disponibilità della capacità produttiva e la fornitura di energia in condizioni di sicurezza, efficienza, nonché di parità di trattamento, anche tariffario. Al momento la Società non svolge alcuna attività in attesa sia del provvedimento con il quale il MICA adotterà gli indirizzi cui deve attenersi l'A.U. per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di energia destinata ai clienti vincolati e per garantire la diversificazione delle fonti, sia del provvedimento che definisce la data di assunzione, da parte dell'A.U. stesso, della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati.

Sarà, infine, l'Autorità ad adottare le direttive sulla base delle quali l'A.U. stipula contratti di vendita con i distributori per consentire l'applicazione della tariffa unica; sino a quella data, Enel SpA assicurerà la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità.